

STATUTO

**COSTRUIAMO INSIEME
ENERGIE S.R.L. IMPRESA
SOCIALE IN FORMA
ABBREVIATA CIE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERGAMO BG VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII 94/D
Numero REA: BG - 489453
Codice fiscale: 04791110168
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2024 - Statuto completo	2
--	---



Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "A" al n. 18854/10927 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 112 una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata:

— **"COSTRUIAMO INSIEME ENERGIE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"** in —
— forma abbreviata **"CIE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"** —

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

La società è un'impresa sociale con forma giuridica di s.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in **Bergamo**.

Con delibera dell'organo di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 4 – Oggetto

La Società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall'Art. 2 del D.Lgs. 112/17 in ambito nazionale e internazionale e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da

imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento dei suoi scopi la società potrà:

- a) acquistare, vendere, permutare, locare (non finanziaria), costruire, ristrutturare e fare manutenzione di beni immobili di qualsiasi genere ed uso, sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, anche per conto di terzi o in compartecipazione, nonché gestire e amministrare beni immobili di proprietà sociale;
- b) lottizzare terreni con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione;
- c) assumere, tanto in proprio che per conto terzi, di lavori edili, stradali ed idraulici in genere, di commesse, appalti ed incarichi tecnici;
- d) prestare servizi generici nell'ambito delle risorse energetiche, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili;
- e) progettare ed erogare servizi di efficienza energetica volti all'ottimizzazione dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti industriali;
- f) fornire servizi energetici integrati per la gestione e il monitoraggio delle risorse energetiche, inclusi interventi di riqualificazione e installazione di impianti ad alta efficienza;
- g) effettuare servizi di consulenza aziendale per la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti, delle loro modifiche, delle implementazioni e/o costruzione degli impianti stessi;
- h) effettuare attività di consulenza e assistenza nel settore ambientale e delle energie rinnovabili, promuovendo soluzioni innovative per l'ottimizzazione dei consumi e l'efficientamento energetico

Nell'esecuzione delle attività di cui sopra, qualora ciò si dovesse rendere necessario in base alla normativa che regola la materia, la società si avvarrà dell'opera di professionisti, iscritti in appositi albi od elenchi, i quali risponderanno personalmente dell'attività da essi svolta.

La società, impresa sociale senza scopo di lucro, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà assumere partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

Art. 5 – Domicilio dei soci e degli amministratori.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

CAPITALE – FINANZIAMENTI

Art. 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento del capitale sociale, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter, ai soci contrari spetta il diritto di recesso.

Art. 7 – Finanziamento soci

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

DIRITTO DEI SOCI – PARTECIPAZIONI – DIRITTO DI RECESSO - LIQUIDAZIONE QUOTE

Art. 8 – Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 9 – Trasferimento delle quote

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs 112/17.

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso nel rispetto dei criteri del D.Lgs. 112/17 o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare successivamente alla valutazione dell'arbitro, restano però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

Art. 10 – Morte del socio

Sono liberamente trasferibili le quote mortis causa tra gli eredi o altri soci.

Art. 11 – Diritto di recesso

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/07. Le modalità del recesso sono stabilite dall'art. 12.

Art. 12 – Liquidazione quota

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'art. 11 del presente Statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia. In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

ASSEMBLEA

Art. 13 – Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo/Statuto;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;—
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;—
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;—
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;—
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14 – Convocazione Assemblea

L'avviso di convocazione, inviato dall'organo amministrativo, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo per intero e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o da un socio.—

Art. 15 – Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

I soci possono partecipare all'Assemblea nei termini e nei modi stabiliti per legge.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Con apposito regolamento di cui all'art. 40 su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'Assemblea dei Soci da parte dei lavoratori e degli stakeholder dell'impresa sociale.

Art. 16 – Deleghe

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.—

Art. 18 – Presidenza assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, qualora impossibilitato è presieduta dall'amministratore più anziano o qualora non sia possibile da persona designata dai soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Art. 19 – Verbali dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto da legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 20 – Forma di amministrazione

La società, a scelta dell'Assemblea dei Soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere eletti tra i soci.

Per organo amministrativo si intende nel presente statuto l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza generale della società di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o qualora nominato all'Amministratore Unico.

Art. 22 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati alla attività svolta.

Con decisione dell'Assemblea dei Soci è determinato l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 23 – Cause di decadenza

Pena la decadenza, gli Amministratori devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero eletto.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 25 – Poteri del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nell'art. 2381 c.c., ai sensi dell'art. 2365 del c.c. al Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e

straordinari amministrazione e sono attribuite competenze per l'istituzione o la soppressione di unità locali sul territorio nazionale così come previsto dall'art. 2 del presente statuto, l'adeguamento del capitale sociale in caso di recesso del socio e l'adeguamento del presente statuto a nuove disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, salvo quanto previsto dagli art. 27 e 28, attribuire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio, soci, dipendenti e terzi.

Inoltre dispone il business plan e gli investimenti pluriennali e di funzionamento e determina gli indirizzi generali della società sentiti anche gli stakeholder coinvolti.

Art. 26 – Riunioni e deliberazioni del consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato dall'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce tutte le volte lo ritenga necessario il Presidente, l'Amministratore Delegato, un consigliere o l'Organo di Controllo.

Il Presidente convoca il consiglio mediante comunicazione scritta tramite raccomandata o mail contenente data il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La convocazione è inviata agli indirizzi forniti in precedenza dagli interessati e annotati nel libro delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono sempre presiedute dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, ritenendo svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27 – Presidente del Consiglio

Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge il presidente fra i suoi componenti nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.Lgs 112/2017.

Il Presidente del Consiglio presiede l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine

del giorno del Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede e ne verifica l'attuazione delle delibere da esso approvate.

Al Presidente spetta la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Art. 28 – Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato spetta il controllo dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo sull'andamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ulteriori competenze specifiche o limitare i poteri dell'Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

Art. 29 – Verbali delle deliberazioni del Consiglio

Il segretario, nominato anche tra gli estranei al consiglio, redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

AMMINISTRATORE UNICO

Art. 30 – Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è nominato per un massimo di tre esercizi e può essere eletto anche tra i non soci, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per la più ampia amministrazione della società.

All'Amministratore Unico, qualora nominato, spetta la rappresentanza della società ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 – Collegio sindacale/Sindaco Unico

Il controllo della società può essere svolto, così come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 o per superamento dei limiti previsti per legge, che secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci potrà essere costituito o da un sindaco unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti. All'organo di controllo si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 32 – Revisore

Qualora ne sussistano i casi secondo il comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la società nomina un revisore contabile, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

VOLONTARIATO – STAKEHOLDER – LAVORATORI

Art. 33 – Coinvolgimento dei lavoratori, volontari e stakeholder

La Società in quanto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, volontari e di altri stakeholder interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione con cui i soggetti di cui sopra possano interagire con la società e sulle sue decisioni.

Le modalità di coinvolgimento sono regolate da appositi regolamenti di cui all'Art 40 del presente Statuto. Nel Bilancio Sociale sono riportare le forme e le modalità di coinvolgimento.

Art. 34 – Volontari

Nella società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel numero e modalità stabilite per legge.

BILANCI – ASSENZA DI LUCRO - UTILI

Art. 35 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 36 – Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, in presenza di specifiche esigenze legate alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'impresa entro 180 (centottanta) giorni.

L'Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Art. 37 – Assenza di lucro, utili e dividendi

Salvo quanto previsto dall'Art. 3 comma 3 e dall'Art. 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto salvo le eccezioni previste dall'Art. 3 e dall'Art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ'

Art. 38 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 39 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 – Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 41 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nella sua interezza e delle altre leggi applicabili.

Firmato: Michele Manzotti

Firmato: Francesca Lupini

Firmato: Daniela Zaino

Firmato: Pietro Cella

Firmato: Paolo Emilio Carrara

Firmato: Veronica Rossi

Firmato: Gloria Previtali

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.S.)